ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO SCALO-MONTALTO UFFUGO
Prot. 0003398 del 14/04/2021
01 (Entrata)

CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 1550 del 13/04/2021

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 – SOSPENSIONE ATTIVITà DIDATTICA IN PRESENZA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Visto n. 44 del 01.04.2021

VISTA l'analisi dei dati, a livello regionale, del numero assoluto dei casi **di contagio** da Covid-19 e del relativo aumento dell'incidenza per 100.000 abitanti , calcolata dal 2 all'8 aprile .

PRESO ATTO della crescita quotidiana del numero dei **contagi da COVID nella Città di Montalto Uffugo e nei comuni limitrofi,** tanto che si è determinato il livello di saturazione del numero dei posti letto occupati presso la Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

PRESO ATTO della difficoltà da parte dell'A.S.P. di garantire il tracciamento in maniera efficace e celere in considerazione del crescente numero dei contagi nella provincia di Cosenza

CONSIDERATO che quello attuale risulta essere il periodo peggiore dall'inizio della pandemia, soprattutto rispetto alla diffusione del contagio, oltre che al numero dei posti letto a disposizione

RITENUTO che la classificazione come "zona arancione" potrebbe peggiorare la situazione perché conferisce la percezione di maggiore libertà rispetto alle limitazione

prescritte per la “zona rossa”.

VALUTATO che i contagi nella popolazione studentesca, pur non essendo numericamente rilevanti, potrebbero espandersi ,stante anche la manifestazione di maggiore aggressività e trasmissibilità nelle fasce “under 18” della contaminazione da varianti SARS COVID.

PRESO ATTO tuttavia che l'incidenza dei contagi nei nidi è trascurabile, onde appare opportuno modulare le prescrizioni di cui infra

CONSIDERATO che la situazione potrebbe evolversi con un difficile divenire, tale da risultare impossibile da controllare.

PRESO ATTO dell'urgenza di adottare il necessario provvedimento volto a contenere i comportamenti, divenuti permissivi e innalzare il livello di attenzione per rispettare il distanziamento interpersonale.

ACCERTATA l'esigenza di dover adottare ulteriori misure finalizzate al contenimento della situazione ad alto rischio epidemiologico sull'intero territorio comunale, proibendo soste e fermate atte a creare assembramenti che si verificano nel territorio comunale .

RICHIAMATA la competenza in capo al Sindaco di procedere all'adozione di misure più restrittive in caso di situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio , nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza richiamati nel D.L. n. 44 del 01.04.2021

PRESO ATTO che sussistono le condizioni per l'adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene sanità pubblica

VISTO l'art. 32 L.833/1978

VISTO l'art. 50 comma 5 dlgs 267/2000

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

ORDINA

ad integrazione dei provvedimenti governativi vigenti

DI SOSPENDERE la didattica in presenza di tutte le Istituzioni Scolastiche della Città di Montalto Uffugo, pubbliche e private, compresi l'uso dei laboratori, per tutti gli alunni (Scuole Statali e paritarie), di ogni ordine e grado , con esclusione degli asili nido, con efficacia a decorrere dal **14.04.2021 e fino a 24.04.2021 compreso,** demandando ai Dirigenti Scolastici, operanti su territorio montaltese, l'organizzazione della didattica a distanza e l'organizzazione delle attività in presenza per gli alunni speciali**.**
DI DARE ATTO che sono altresì adottate le ulteriori misure di seguito riportate

- Obbligo per tutti di indossare le mascherine all'esterno delle proprie abitazioni
- Effettuare gli acquisti, preferibilmente, negli esercizi commerciali più vicini al luogo di residenza
- chiusura di ville e parchi comunale
- divieto di assembramenti (è considerato assembramento la riunione da 3 persone in su, salvo se appartenenti allo stesso nucleo familiare)
- sono consentite attività di passeggio e sportive nei limiti di n.2 persone, ad eccezione del ciclismo che può essere praticato liberamente
- consumazioni oltre 20m. dall'esercizio da cui si asporta il prodotto , massimo 2 persone.
- Divieto, comunque, di consumazione per strada e nei luoghi pubblici di alimenti solidi e di alcolici.
- Gli esercizi commerciali dovranno contingentare gli ingressi consentendo l'accesso, di

volta in volta solo di eguale numero dei clienti in uscita

DI DARE ATTO che restano ferme e confermate le ulteriori limitazioni previste dal Governo e dalle leggi nazionale in materia di contenimento della pandemia in corso.

DI SENSIBILIZZARE le Forze dell'Ordine a maggiori e più incisivi controlli .

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento prescritte dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente , ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Presidente della Regione Calabria;
- Al Prefetto di Cosenza;
- al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale,
- ai Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti del territorio;
- al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo;
- Al Carabinieri Forestali di Montalto Uffugo;

AVVERTE

CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è Il Comando di Polizia Municipale.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al **Prefetto di Cosenza** entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al **Tribunale Amministrativo Regionale** di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al **Presidente della Repubblica** entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 13/04/2021

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.